

All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia
All'Ufficio Comunicazione e stampa
Alle Divisioni
Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni Provinciali di Trento e
Bolzano

OGGETTO: misure a tutela dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Applicabilità e chiarimenti

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale – n. 305 del 24 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge n. 221/2021, recante la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

In particolare, tra le misure adottate a tutela dei lavoratori dipendenti a fronte del perdurare dell'emergenza sanitaria, per effetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del DL n. 221/2021, viene riconosciuta la possibilità di fruire, fino alla predetta data del 31 marzo 2022, del congedo speciale per i genitori con figli minori in quarantena o in didattica a distanza, previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021.

Tale congedo, come già precisato con la nota prot. n. 344193 del 3 dicembre 2021, prevede la possibilità di astenersi dal lavoro, con un'indennità pari al 50% della retribuzione o senza la retribuzione a seconda dell'età del figlio o della sussistenza di una disabilità grave, nei seguenti casi:

1. sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
2. chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

4. quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Inoltre, il punto 6, ultimo periodo, dell'Accordo sottoscritto il 23 novembre 2021 per "l'adeguamento delle misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti dell'Agenzia in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19", prevede espressamente che: "Sono esclusi da svolgere lavorazioni in presenza i dipendenti genitori di minori di quattordici anni, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente."

Con riferimento al caso della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale sono pervenute alcune richieste di chiarimenti sulla possibilità di concedere le relative misure di tutela sulla base della comunicazione dell'istituto scolastico, laddove questa anticipi la comunicazione dell'ASL territorialmente competente.

Al riguardo, rilevato che sul territorio nazionale sono state riscontrate difficoltà da parte delle ASL, a causa dell'elevato numero di contagi presenti nelle strutture scolastiche, a inviare tempestivamente le disposizioni di quarantena e che la *ratio* di tali disposizioni è quella di fornire ai lavoratori uno strumento utile e tempestivo per far fronte alle esigenze familiari nell'attuale situazione emergenziale, si ritiene che la fruizione del congedo, nonché l'esclusione a svolgere lavorazioni in presenza, possano essere concessi sulla base della comunicazione dell'istituto scolastico, che ha comunque l'onere di avviare tutti gli adempimenti previsti con l'ASL competente.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo degli interessati di produrre, non appena ricevuto, il provvedimento con cui la ASL ha disposto la quarantena.

Si raccomanda di dare massima diffusione a tutto il personale del contenuto della presente.

LA DIRETTRICE CENTRALE

Laura Caggegi

firmato digitalmente